



TRIBUNALE FEDERALE ACI

SENTENZA N. 35/2022

Il Tribunale Federale, composto dai sigg.ri:

Avv. Camillo Tatozzi (Presidente),
Gen. Ugo Marchetti (componente)
Cons. Claudio Guerrini (componente relatore),

riunitosi in videoconferenza mediante applicazione Google Meet il giorno 20 dicembre 2022 con l'assistenza del segretario di udienza Dott. Francesco Pantano, ha emesso la seguente

sentenza

nel procedimento disciplinare repertorio n. 21/22 instaurato dalla Procura Federale nei confronti del sig. LOPEZ BOLOTIN Sergio (licenza sportiva internazionale F.I.A. n. 268 C).

FATTO

I. Con atto del 18 ottobre 2022 la Procura Federale ha deferito dinanzi a questo Tribunale Federale il sig. Sergio Lopez Bolotin, titolare di licenza sportiva internazionale F.I.A. rilasciata dal *Touring y Automovil Club de Venezuela*, in relazione a fatti accaduti in data 8 maggio 2022 presso l'autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, in occasione della competizione "Imola ACI Racing Weekend 1 - 2022" relativa al campionato TCR Italy Touring Car Championship.

Al riguardo, l'organo inquirente riferisce che al termine della gara 2 il sig. Ivan Lopez Zamora, genitore del suddetto pilota e spettatore dell'evento, con modalità non accertate si sarebbe introdotto nel parco chiuso e avrebbe colpito il licenziato Giacomo Ghermandi, causandogli le lesioni fisiche diagnosticate nel referto del medico di gara depositato in atti. A dimostrazione dell'episodio riportato allega quindi, segnatamente, un'informativa della delegata ACI Sport Presidente del Collegio dei Commissari Sportivi, un'apposita relazione del pilota asseritamente aggredito, nonché le dichiarazioni rese dall'odierno incolpato con la memoria difensiva prodotta in fase di istruttoria.

Ritenendo sussistente la giurisdizione degli organi della giustizia sportiva italiana, la Procura Federale afferma che l'odierno incolpato debba rispondere a titolo di responsabilità oggettiva *ex art. 223, comma secondo*, del Regolamento Sportivo Nazionale (RSN) per le azioni del proprio genitore/sostenitore, posto che il fatto



violento di costui si sarebbe manifestato all'interno del parco chiuso e ai danni di pilota avversario del figlio, con ciò rivelando un'intima connessione con l'attività sportiva di quest'ultimo. La condotta dell'agente integrerebbe, infatti, una violazione degli articoli 8.1 e 8.4 RSN, applicabili al caso anche in forza del richiamo operato dall'art. 1 del Regolamento Sportivo TCR Italy Touring Car Championship 2022, e sarebbe imputabile a titolo di dolo.

Conclusivamente, la Procura Federale chiede l'applicazione a carico del deferito, sig. Sergio Lopez Bolotin, della sanzione dell'ammenda di euro 5.000,00 (cinquemila,00).

II. Con una nota pervenuta il 19 dicembre 2022, l'incolpato deduce che la ricostruzione degli eventi considerata ai fini del deferimento conterrebbe alcune discrepanze rispetto alle reale dinamica dei fatti. Anzitutto, il gesto del padre sarebbe consistito in uno schiaffo e non in un pugno al viso, il che comporterebbe una diversa valutazione circa il grado di violenza dell'azione. Inoltre, non corrisponderebbe a verità l'asserzione per cui egli stesso sarebbe stato trattenuto dagli agenti di polizia intervenuti sul luogo, posto che il medesimo fin da subito si sarebbe messo spontaneamente a disposizione delle autorità per agevolare l'attività di indagine sull'accaduto.

III. All'udienza in videoconferenza da remoto del 20 dicembre 2022, partecipa il Sostituto Procuratore Avv. Vincenzo Capo, nonché l'incolpato sig. Sergio Lopez Bolotin, assistito dall'interprete ACI dott.ssa Carlotta Ciciotti. Entrambe le parti sostanzialmente si riportano alle argomentazioni e conclusioni formulate negli scritti depositati.

DIRITTO

1. Per quanto non oggetto di contestazione, questo Giudice ritiene di dover in via preliminare affermare la sussistenza, in ordine alla fattispecie in esame, della giurisdizione degli organi di giustizia sportiva, in questo caso costituiti dai giudici sportivi e federali dell'ACI, quale Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI per lo Sport automobilistico. Ed invero, l'odierno deferito, pur titolare di sola licenza straniera (venezuelana), con l'iscrizione ad una competizione sotto l'egida dell'ACI quale il campionato TCR Italy, era obbligato a rispettare le norme dell'ordinamento sportivo nazionale ed era conseguentemente sottoposto al potere sanzionatorio degli organi amministrativi e giurisdizionali di tale ordinamento in caso di violazione delle suddette norme.

2. Nel merito, l'incolpazione formulata a carico del sig. Sergio Lopez Bolotin risulta fondata.

L'infrazione oggetto di addebito consiste nella comprovata aggressione compiuta dal sig. Ivan Lopez Zamora, padre dell'odierno incolpato, ai danni di pilota



avversario del figlio. L'evento si è verificato al termine di una prova della competizione automobilistica indicata in narrativa e, precisamente, all'interno del parco chiuso dell'autodromo nel quale l'aggressore si era introdotto dopo aver assistito alla gara come spettatore del pubblico.

Sul piano oggettivo, tale condotta integra chiaramente gli estremi della fattispecie violativa degli articoli 8.1 (Principio di lealtà) e 8.4 (Principio di non violenza) RSN, essendo contraria a qualsiasi canone comportamentale di correttezza da osservarsi nelle manifestazioni sportive, oltre che intenzionalmente diretta a ledere l'altrui integrità fisica. Come tale, essa merita di essere sanzionata ai sensi dell'art. 227.3 RSN.

Ciò posto, sotto il profilo soggettivo si rileva che nella fattispecie ricorrono tutti gli elementi previsti dall'art. 223, comma secondo, RSN per poter imputare il descritto illecito disciplinare al sig. Sergio Lopez Bolotin a titolo di responsabilità oggettiva. Ed invero, si osserva segnatamente che: a) il menzionato soggetto ha partecipato alla manifestazione in questione nella veste di "conduttore"; b) l'autore dell'illecito è palesemente qualificabile come suo "sostenitore"; c) l'episodio si è svolto "durante la manifestazione", nonché "nell'area dell'impianto" in cui si svolta la gara.

In ordine alla tipologia e al *quantum* della sanzione da comminare all'odierno incolpato, si può senz'altro assumere come dato di partenza la proposta della Procura Federale di un'ammenda di euro 5.000,00. Questo Collegio ritiene tuttavia che, nella circostanza, occorra tener conto di alcuni elementi a favore del sig. Sergio Lopez Bolotin. In particolare, ai sensi dell'art. 229, comma 1, RSN, va positivamente valutato il comportamento tenuto durante e dopo lo svolgimento degli eventi che hanno dato luogo all'infrazione. Il soggetto deferito, infatti, pur presente nel luogo dei fatti, non ha a sua volta tenuto atteggiamenti aggressivi o provocatori verso la vittima o altre persone e, soprattutto, dopo l'episodio, ha fin da subito collaborato spontaneamente e attivamente con le autorità di polizia intervenute per far debita luce sull'accaduto. Si considera altresì la condotta osservata dal medesimo, sia nella fase istruttoria del presente procedimento disciplinare, sia in questa sede propriamente processuale. Il medesimo, invero, si è sempre manifestato sinceramente dispiaciuto dell'episodio e in ogni occasione ha offerto le proprie scuse anche nei riguardi dell'ordinamento sportivo italiano, dichiarandosi pronto a pagare le conseguenze disciplinari dell'illecito. Si ritiene, infine, pertinente anche l'osservazione dedotta nelle note difensive del medesimo secondo cui il dato, effettivamente accertato, per cui l'atto di cui si discute sia consistito in uno schiaffo e non in pugno al viso della vittima, valga in qualche modo a consentire una valutazione di minore gravità ed intensità della violenza del gesto. L'insieme di tali fattori induce alla riduzione della misura della ammenda rispetto alla richiesta attorea, che viene quindi determinata in euro 3.000,00.



Automobile Club d'Italia
SPORT

PQM

Il Tribunale Federale dichiara il licenziato Sergio Lopez Bolotin (lic. venezuelana 268 C) responsabile delle incolpazioni ascritte e gli applica l'ammenda di euro 3.000,00 (tremila).

Così deciso, in videoconferenza, il 20 dicembre 2022.

L'ESTENSORE
(Claudio Guerrini)

IL PRESIDENTE
(Camillo Tatozzi)

IL SEGRETARIO
(Francesco Pantano)
